



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |              |                              |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>MONTANARI</u> | <u>MARCO</u> | <u>Presidente e Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>REGGIONI</u>  | <u>MARA</u>  | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> | <u>ROMITELLI</u> | <u>BRUNO</u> | <u>Giudice</u>               |
| <input type="checkbox"/> |                  |              |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |              |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |              |                              |
| <input type="checkbox"/> |                  |              |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 488/2016  
depositato il 21/12/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° 209 IMU 2012  
contro:  
COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA  
PIAZZA PRAMPOLINI 2 42100 REGGIO NELL'EMILIA

**proposto dai ricorrenti:**

**difeso da:**

**difeso da:**

**difeso da:**

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 488/2016

UDIENZA DEL

24/10/2017 ore 09:30

N° 271/2017

PRONUNCIATA IL:  
24/10/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL  
25/10/2017  
Il Segretario

*[Handwritten signature]*

Svolgimento del processo

1-L'Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto,

ricorre nei confronti del Comune di Reggio Emilia, avverso diniego di rimborso IMU n.° 209, anni d'imposta 2012-2013-2014-2015, il tutto per un ammontare di € \_\_\_\_\_ più interessi dal versamento al saldo; la Ricorrente, nel gravame introduttivo, deduce: \*di possedere alcuni fabbricati concessi in comodato gratuito dall'anno d'imposta 2012 ad un altro Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto denominato \_\_\_\_\_, che vi svolge, esclusivamente, attività didattiche con modalità non commerciali; \*\*di avere versato, cautelativamente, l'IMU relativa ai suddetti fabbricati per gli anni d'imposta già richiamati, pur ritenendoli esenti da imposta ai sensi dell'art.7,1° comma, lett.i, D.Lgs.n°504/1992, come richiamata dall'art 9, 8° comma, D.Lgs.n°23/2011, secondo cui :*"1.Sono esenti dall'imposta...i)gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,(secondo cui:"1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società...c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. "*; \*\*\* di aver inoltrato istanza di rimborso al Comune di Reggio Emilia che l'ha rigettata, con l'atto impugnato, sulla base di una lettura della norma che postula, come condizione per

l'esenzione ,che ente possessore ed ente utilizzatore siano gli stessi , fatta propria anche dalla Corte di Cassazione , nella sentenza n°.2016/14913;\*\*\*\* di considerare erronea e ,dunque, illegittima la suddetta lettura, in quanto non considera la particolarità della fattispecie in giudizio, in cui non vi sarebbe un effetto "distorsivo" dell'agevolazione ,posto che, nessun dei due enti, ne trarrebbe un "guadagno", in contrasto dello spirito della norma , così come ben evidenziato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 20115/25508;chiede, infine, in accoglimento del ricorso , che venga annullato l'atto impugnato e che venga ordinato il rimborso richiesto; il Comune si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui si riporta alle argomentazioni già svolte in sede di atto impugnato ,evidenziando anche come ,in ordine alla documentazione catastale prodotta dalla Ricorrente ,non sia chiara la destinazione di alcuni fabbricati ; la Ricorrente deposita istanza di rinvio della discussione assumendo che il Comune si sarebbe costituito tardivamente e chiedendo termine per la produzione di documenti e memoria di replica ;il Collegio rigetta l'istanza e la Ricorrente , come da verbale d'udienza produce documentazione ;le Parti concludono come da deduzioni scritte.

#### Motivi della decisione

2-Il 2° comma del D.L. n°201/2011 dispone che:" L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;"; il combinato disposto di questa norma con il cit.art.7, 1°comma, lett. i), lascia ricostruire il sistema nel senso che non esista una condizione legislativamente espressa a che l'esenzione richiamata possa essere condizionata al fatto che ente possessore ed ente utilizzatore siano gli stessi ; la norma agevolativa richiede ,solo, che l'immobile ,per godere dell'esenzione, sia destinato "esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività...", non richiede che l'ente svolgente l'attività sia lo stesso ente possessore; questo Giudice è, per altro, ben conscio come la preponderante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tra cui la sentenza richiamata dal Comune, sia in senso contrario, [*E' fuor di dubbio che*

*l'orientamento di questa Corte sia saldamente ancorato al concetto di "utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente possessore" come condizione necessaria perché a quest'ultimo spetti il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992 nel caso di esercizio delle attività considerate normativamente "esentabili". (Cass. sent. n°2015/25508)], ma non può fare a meno di sottolineare come "Tuttavia, qualora si analizzino le fattispecie che hanno dato luogo alle pronunce della Corte in proposito, si può verificare che si tratta di ipotesi di "locazione" del bene ad altro ente (così Cass. n. 12495 del 2014, n. 7395 del 2012, n. 14094 del 2010, n. 3733 del 2010, n. 20557 del 2005, n. 10827 del 2005, n. 142 del 2004) o di "concessione di beni demaniali" (Cass. n.15025 del 2015)." , a cui adde ,anche ,sent.nn°2016/104831,493,"La ragione sostanziale di siffatto orientamento è facilmente individuabile nell'effetto distorsivo, rispetto alle finalità tutelate dalla norma (l'esercizio di attività "protette"), che in tali situazioni si determina, in quanto il bene viene utilizzato dal possessore per "una finalità economica produttiva di reddito" (il caso della locazione è emblematico) e non per lo svolgimento dei compiti istituzionali di quest'ultimo"(Cass sent. cit.); se si fa applicazione di questo principio di diritto, per cui l'esenzione spetta anche in caso in cui ente possessore ed ente utilizzatore siano diversi, purché il titolo in base al quale questo utilizzi il bene non crei effettivi "distorsivi", alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può conseguire l'accoglimento del ricorso posto che :  
\*ente possessore ed ente utilizzatore sono ,ambedue, enti non commerciali ;  
\*\*gli immobili in oggetto sono destinati, esclusivamente ,il fatto non è contestato in atti, allo svolgimento ,con modalità non commerciali ,di attività didattiche ;  
\*\*\*il titolo in base al quale l'utilizzatore utilizza il bene è un comodato gratuito che , in quanto tale , la gratuità , non crea effetti distorsivi agli effetti della ratio agevolativa della norma; da ultimo va aggiunto che i dubbi del Comune in ordine alle condizioni di utilizzo di una parte degli immobili sono infondate essendo state comprovate dalla Ricorrente anche con gli ultimi*

documenti depositati in udienza; in conclusione ,in accoglimento del ricorso ,l'atto impugnato va annullato e va ,conseguentemente, ordinato il richiesto rimborso; stante la giurisprudenza di legittimità richiamata le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto ed ordina l'esecuzione del richiesto rimborso di € 113.818,34#, più interessi dal versamento al saldo; spese del giudizio compensate; la sentenza è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.69 del codice di rito.

Reggio Emilia li 24 ottobre 2017

Il Presidente est.

